



# COMUNE DI SERRAVALLE

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DIVIETO DEL VAGO PASCOLO

dell'11 maggio 2015

---

Il Municipio di Serravalle, visto l'art. 61 Regolamento comunale del 26 novembre 2012;  
richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;  
con risoluzione N. 499 ;

**o r d i n a :**

### **art. 1      Principio generale**

<sup>1</sup> Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale ad eccezione dei luoghi e dei periodi stabiliti mediante la presente Ordinanza municipale o da leggi speciali (legislazione forestale, protezione dell'ambiente, ...).

<sup>2</sup> È vietato lasciar pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla proprietà altrui o sulle pubbliche strade e piazze.

### **Art. 2      Vago pascolo**

<sup>1</sup> È vietato il vago pascolo di qualsiasi bestiame durante ogni periodo dell'anno entro le zone edificabili stabilite dal Piano regolatore (PR).

<sup>2</sup> È parimenti vietato il vago pascolo di qualsiasi bestiame all'interno dei nuclei abitati di montagna nelle tre frazioni del Comune.

<sup>3</sup> Al di fuori delle aree indicate ai cpv. 1 e 2, il vago pascolo è regolato come segue:

#### Valle Malvaglia

Il vago pascolo è ammesso dal 1. ottobre al 30 aprile.

### Frazione di Semione

- monti di cima (sopra i 1'400 msm): il vago pascolo è ammesso dal 20 settembre al 1. maggio;
- monti di mezzo: il vago pascolo è ammesso dal 10 novembre al 1. marzo a monte della strada forestale *Bü - Navone*.

### Frazione di Ludiano

Il vago pascolo è ammesso dal 10 novembre al 1. marzo a monte della strada forestale *Navone – Valé*.

<sup>4</sup> Il vago pascolo nelle zone degli alpi è ammesso tutto l'anno per qualsiasi bestiame, nel rispetto delle regole e delle usanze alpestri e di eventuali convenzioni.

## **Art. 3 Casi particolari**

In casi particolari il Municipio può, mediante modifica della presente Ordinanza, anticipare o posticipare le date a dipendenza dello sviluppo della vegetazione o dell'andamento delle stagioni.

## **Art. 4 Sanzioni**

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un massimo di CHF 10'000.- a dipendenza della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

<sup>2</sup> È applicabile la procedura prevista dagli artt. 147 e segg. Legge organica comunale (LOC).

## **Art. 5 Disposizioni finali**

La presente Ordinanza annulla e sostituisce quella del 7 aprile 2014, entra in vigore immediatamente ed è pubblicata agli albi comunali per 30 giorni a partire da mercoledì 13 maggio 2015.

Eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 e 208 LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

Il sindaco  
Bianchetti L.

Il segretario  
Andreoli C.